

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018

L'ASSEMBLEA

“Vista la nota della Direzione per lo Sport Automobilistico del 25 ottobre 2018 con la quale vengono sottoposte all'Assemblea le proposte concernenti talune modifiche ed integrazioni al vigente “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI”, formulate dal Consiglio Sportivo Nazionale dell'Ente nella seduta dell'11 luglio 2018; tenuto conto che le stesse modifiche ed integrazioni si riferiscono, in particolare, all'art. 2, comma 5, all'art. 8, comma 3, lett. f), all'art.19, comma 5, e all'art.16, comma 3, del predetto Regolamento; considerato che le proposte di modifica degli artt. 2, comma 5, e 19, comma 5, riguardano il riconoscimento, come nuove discipline automobilistiche, dell'Automodellismo dinamico radiocomandato e della guida attraverso simulatore - *sim racing*, in considerazione dell'esigenza di regolamentare tali nuove pratiche in forte sviluppo anche in funzione delle opportunità che le stesse possono offrire nel processo di formazione e avviamento alla pratica sportiva dei giovani piloti e degli ufficiali di gara; preso atto delle ulteriori modifiche proposte all'art. 16, comma 3, riguardanti l'attribuzione al GUG - Gruppo Ufficiali di Gara di uno status analogo a quello delle Commissioni per settori di attività; ritenuto di non dare corso, su conforme richiesta della Direzione per lo Sport Automobilistico, alla modifica dell'art. 8, comma 3, lett. f), del citato Regolamento, concernente la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale al procedimento di approvazione del Budget di previsione e del Rendiconto economico dell'Ente, mantenendo quindi la formulazione vigente; visto l'art. 8, lett. m), dello Statuto; su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale; **approva** le modifiche e le integrazioni al “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI”, nel testo che viene allegato al verbale sotto la lett. G), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Regolamento così come modificato ed integrato verrà inoltrato al CONI a cura della competente Direzione per lo Sport Automobilistico ai fini della sua definitiva approvazione. ”.

ALLEGATO G) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 30 OTTOBRE 2018

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA DI ACI

Norma originale	Testo della norma modificata
<p>2.4 L'ACI, in applicazione dell'art. 134 dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali emanato dal CONI, raggruppa le discipline sportive praticate in manifestazioni a contenuto agonistico ivi comprese quelle a ridotto contenuto agonistico e pre-agonistiche, e quelle non agonistiche ivi comprese quelle ludico ricreative ed amatoriali, di seguito elencate.</p>	<p>2.4 L'ACI, in applicazione dell'art. 134 13 dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali emanato dal CONI, raggruppa le discipline sportive praticate in manifestazioni a contenuto agonistico ivi comprese quelle a ridotto contenuto agonistico e pre-agonistiche, e quelle non agonistiche ivi comprese quelle ludico ricreative ed amatoriali, di seguito elencate.</p>
	<p>2.5 Nuove discipline sportive automobilistiche Rientrano in questa definizione le manifestazioni che non sono riconducibili alle tipologie ed alle modalità di svolgimento delle competizioni di cui agli art. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 che sono esercitate attraverso mezzi tecnologici non implicanti la presenza del pilota a bordo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automodellismo dinamico radiocomandato; - sim racing.
<p>9.3 Spetta alla GS:</p> <p>(omissis)</p>	<p>9.3 Spetta alla GS:</p> <p>(omissis)</p> <p>t) esprimere il proprio parere su accordi tra la Federazione e soggetti interessati al mondo sportivo.</p>
<p>16.3 Gli Ufficiali di Gara eleggono, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, i loro rappresentanti nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva. Gli Ufficiali di Gara eletti fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara unitamente ad un massimo di quattro Ufficiali di Gara nominati dal Presidente dell'ACI.</p> <p>Il Consiglio Direttivo dura in carica per il quadriennio coincidente con quello degli altri Organi sportivi dell'ACI.</p> <p>Il Presidente del Gruppo è nominato dal Presidente dell'ACI ai sensi dell'art. 10.2 lett. c) del presente Regolamento e presiede il Consiglio Direttivo.</p>	<p>16.3 Gli Ufficiali di Gara eleggono, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, i loro rappresentanti nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva. Gli Ufficiali di Gara eletti fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara unitamente ad un massimo di quattro Ufficiali di Gara nominati dal Presidente dell'ACI.</p> <p>Il Consiglio Direttivo degli Ufficiali di Gara è composto da Ufficiali di Gara nominati dal Presidente dell'ACI.</p> <p>Il Consiglio Direttivo dura in carica per il quadriennio coincidente con quello degli altri Organi sportivi dell'ACI.</p> <p>Il Presidente del Gruppo è nominato dal Presidente dell'ACI ai sensi dell'art. 10.2 lett. c) del presente Regolamento e presiede il Consiglio Direttivo.</p>
	<p>Art.19.5- Nuove discipline sportive automobilistiche Sono le manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni impegnati nei settori Automobilismo</p>

	<p>dinamico radiocomandato e Sim racing.</p> <p>In queste manifestazioni sportive la prestazione, determinata dai fattori di cui all'art. 19.1, è presente in maniera ridotta in ragione delle tipicità delle singole discipline.</p> <p>Si svolgono anche con modalità competitive e comportano l'assegnazione di premi e/o trofei e l'assegnazione di titoli stabiliti dalla Federazione ACI.</p>
<p>Art. 37 – Provvedimenti di clemenza</p> <p>37.1 La Grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente dell'ACI che condona, tutto o in parte, la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione. Nel caso di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il provvedimento può essere solo esauriti tutti i gradi di giudizio su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente federale.</p>	<p>Art. 37 – Provvedimenti di clemenza</p> <p>37.1 La Grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente dell'ACI che condona, tutto o in parte, la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione. Nel caso di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il provvedimento può essere concesso solo esauriti tutti i gradi di giudizio su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente federale.</p>
<p>Art. 51 - Elezione e nomina degli Organi Sportivi – CSN e GS</p> <p>b) 7 (sette) rappresentanti delle scuderie automobilistiche o degli organizzatori costituiti entrambi con forma giuridica di A.S.D.. - Associazioni Sportive Dilettantistiche, sulla base di una lista nazionale. Hanno diritto di voto i rappresentanti legali delle scuderie automobilistiche o organizzatori costituiti entrambi con forma giuridica di A.S.D. - Associazioni Sportive Dilettantistiche - titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI in corso di validità e a condizione di esserlo stati anche nell'anno precedente quello delle elezioni;</p> <p>c) 4 (quattro) rappresentanti degli Ufficiali di Gara (n. 1 Direttore di Gara Abilitato alle gare FIA/CIK, n. 1 Commissario Sportivo Nazionale, n. 1 Commissario Tecnico Nazionale e n. 1 Ufficiale di Gara scelto fra le categorie dei Regionali e Provinciali) sulla base di una lista nazionale. Hanno diritto di voto i titolari di licenza sportiva ACI di Ufficiale di Gara in corso di validità a condizione di essere stati titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI anche nell'anno precedente quello delle elezioni.</p>	<p>Art. 51 - Elezione e nomina degli Organi Sportivi – CSN e GS</p> <p>b) 7 (sette) rappresentanti delle scuderie automobilistiche o degli organizzatori costituiti entrambi con forma giuridica di A.S.D.. - Associazioni Sportive Dilettantistiche, sulla base di una lista nazionale. Hanno diritto di voto i rappresentanti legali delle scuderie automobilistiche o organizzatori costituiti entrambi con forma giuridica di A.S.D. - Associazioni Sportive Dilettantistiche - titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI in corso di validità e a condizione di esserlo stati anche nell'anno precedente quello delle elezioni;</p> <p>c) 4 (quattro) rappresentanti degli Ufficiali di Gara (n. 1 Direttore di Gara Abilitato alle gare FIA/CIK, n. 1 Commissario Sportivo Nazionale, n. 1 Commissario Tecnico Nazionale e n. 1 Ufficiale di Gara scelto fra le categorie dei Regionali e Provinciali) sulla base di una lista nazionale. Hanno diritto di voto i titolari di licenza sportiva ACI di Ufficiale di Gara in corso di validità a condizione di essere stati titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI anche nell'anno precedente quello delle elezioni.</p>
<p>51.2</p> <p>I rappresentanti dei Conduitori e dei Tecnici devono partecipare direttamente alle riunioni del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva e non possono ricevere né rilasciare deleghe.</p>	<p>51.2</p> <p>Tutti i rappresentanti eletti dei Conduitori e dei Tecnici devono partecipare direttamente alle riunioni del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva e non possono ricevere né rilasciare deleghe.</p>